



REGIONE SICILIANA

Comune di PIRAINO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale

N.5 del Reg./del 30/03/2023

OGGETTO: Approvazione regolamento per la definizione agevolata controversie tributarie (Art. 1, commi 186 – 205, Legge 197/2022).

L'anno **Duemilaventitre'**, il giorno **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore **18,30** e seguenti nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla **seduta pubblica di prima convocazione** ed in **sessione ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

NR	COGNOME Nome	PRESENTE	ASSENTE
1	MADDALENA MARIA TERESA	X	
2	GIORDANO ILENIA	X	
3	TRAVIGLIA EMILIO	X	
4	ORLANDO GIUSEPPE	X	
5	CORBINO NAPOLEONE SERGIO	X	
6	FOTI CUZZOLA ANTONINO	X	
7	CALABRIA GIUSEPPE	X	
8	SCAFFIDI SAGGIO CESARE	X	
9	MARINO FABIO	X	
10	VENUTO FEDERICO	X	
11	MARINO GIUSEPPINA		X
12	DIEGO CUSMANO	X	

Consiglieri assegnati n. 12 – In carica n. 12 Presenti n. 11 Assenti n. 1

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Maddalena Maria Teresa .

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri.

Partecipa il Sindaco Avv. Salvatore Cipriano

Intervengono gli Assessori Mario Raffaele e Mirinda Giuseppe .

Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta .

Il Presidente del Consiglio, procede alla trattazione della proposta in esame, **iscritta al punto 3)** dell'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la definizione agevolata controversie tributarie (Art. 1, commi 186 – 205, Legge 197/2022)”**.

Il Consigliere Fabio Marino, giustifica l'assenza del consigliere Marino Giuseppina.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la registrazione audio-video del Consiglio Comunale, costituisce parte del verbale della seduta consiliare. Al verbale è allegato il file audio-video che riproduce fedelmente lo svolgimento della seduta.
- Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate agli atti del Comune in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale al seguente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=noR86mqSoTk> per il tempo previsto dalla legge.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola , illustra la proposta;

Il Consigliere Traviglia, chiesta ed ottenuta la parola, preannuncia, a nome del proprio gruppo, voto favorevole alla proposta.

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone a votazione la proposta per alzata di mano.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 11 (undici)** consiglieri presenti e votanti , **la proposta viene approvata all'unanimità .**

A questo punto, il Presidente del Consiglio, pone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione per alzata di mano.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n.11 (undici)** consiglieri presenti e votanti, **l'immediata eseguibilità della deliberazione viene approvata all'unanimità.**

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la definizione agevolata controversie tributarie (Art. 1, commi 186 – 205, Legge 197/2022)”**.

Considerato che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria per la regolarità tecnica e contabile, parere favorevole;

Visto il parere Favorevole del Revisore Unico dei Conti.

Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata.

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in oggetto “**Approvazione regolamento per la definizione agevolata controversie tributarie (Art. 1, commi 186 – 205, Legge 197/2022)**”.

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

3



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI PIRAINO
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 02 DEL 06/03/2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 03 DEL 23/03/2023 REGISTRO GENERALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 1, COMMI 186-205, LEGGE 197/2022).-
-----------------	--

ESITO DELLA PROPOSTA

SCRUTATORI

ASSENTI

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 1, COMMI 186-205, LEGGE 197/2022).-

RICHIAMATA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2023), che ha previsto tra l'altro all'art. 1, commi 186-205, l'introduzione della definizione agevolata delle controversie tributarie;

RILEVATO che il comma 205 del predetto art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che "*Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale*".

RITENUTO che occorre pertanto procedere all'adozione di apposito regolamento che disciplini l'introduzione della definizione agevolata delle controversie tributarie nella quali questo Ente è parte;

VISTA l'allegata bozza di regolamento che disciplina l'introduzione della definizione agevolata delle controversie tributarie nella quali questo è parte;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- ✓ gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ✓ ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

PRESO ATTO che sulla proposta sarà acquisito il parere dei revisori dei conti;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1) di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente riportate, l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 1, commi 186-205, della legge 197/2022), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di provvedere.



IL PROPONENTE





REGIONE SICILIANA
COMUNE DI PIRAINO
(Città Metropolitana di Messina)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI**

Indice

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</u>	3
<u>CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI</u>	3
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</u>	3
<u>Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda</u>	3
<u>Articolo 4 – Importi dovuti</u>	3
<u>Articolo 5 – Perfezionamento della definizione</u>	5
<u>Articolo 6 – Diniego della definizione</u>	6
<u>Articolo 7 – Sospensione del processo</u>	6
<u>Articolo 8 – Sospensioni termini processuali</u>	6
<u>CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE</u>	6
<u>Articolo 9 – Conciliazione agevolata</u>	6
<u>Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione</u>	7
<u>CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI</u>	8
<u>Articolo 11 – Ambito di applicazione</u>	8
<u>Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione</u>	8
<u>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</u>	9
<u>Articolo 13 – Entrata in vigore</u>	9

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Piraino, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TIA, TARES, TARI, TASI;

b) il Concessionario Studi e Servizi alle imprese per i ruoli coattivi a essi affidati;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può

definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al

netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 9 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di

secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 11 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARERI

sulla proposta di deliberazione avanti riportata presentata dal _____

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 lett.i) art.1), co.1,) come modificato ed integrato dall'art.12 della l.r. n. 30/2000, e ss.mm. e ii. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'Area
**Il Responsabile Area
Economico Finanziaria**
(Fag. Aurelio Scaffidi D.)

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 lett.i), art.1), co.1), come modificato ed integrato dall'art.12 della l.r. n.30/2000, e ss.mm.e ii. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'area Economico Finanziaria
**Il Responsabile Area
Economico Finanziaria**
(Fag. Aurelio Scaffidi D.)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.189 della l.r. 16/63, 55 della l. 142/90 recepita con l.r. n. 48/91 e ss.mm. e ii. e art. 13 l.r. n.44/91, la spesa di € _____ di cui alla sopra riportata proposta trova la seguente copertura: Cap. _____ imp. _____ codice _____;

Il Responsabile dell'area Economico Finanziaria

Lì, _____

Non si esprime parere finanziario, in quanto la presente proposta non ha rilevanza contabile.

Lì, _____

Il Responsabile del servizio interessato



Comune di Piraino (ME)
Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico
N. 91 DEL 13/03/2023

Parere su proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 06/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la Definizione Agevolata Controversie Tributarie (art.1 commi 186 -205 Legge 197/2022) "

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Piraino (ME)

PREMESSO CHE

- In data 17 Novembre 2021, mediante apposito verbale, avveniva l'insediamento del sottoscritto Revisore Unico, a seguito nomina con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 10/11/2021;
- Il sottoscritto revisore ha ricevuto, in data 09/03/2023 con prot. 0003644 richiesta di parere per l'argomento in oggetto;

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto ;

Visto l'allegato "Regolamento Per La Definizione Agevolata Controversie Tributarie (art.1 commi 186 -205 Legge 197/2022) "

Visto L'articolo 1 comma 205 della L. 197/2022 , che prevede espressamente : " . Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale" .

Considerato che lo stesso articolo 1 della Legge 197/2022 prevede la necessità di un'espressa volontà dell'ente creditore mediante adozione di uno specifico atto consistente , nel caso di comuni, in una deliberazione di natura regolamentare , adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs.446/1997 ;

Considerato inoltre che la stessa delibera deve essere approvata previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria , chiamato ad esprimersi sulle modifiche dei regolamenti tributari (art.239 comma 1 lettera b, punto 7 , D.lgs. 267/200) , e deve essere inviata al ministero dell'Economia e delle Finanze , tramite il Portale del federalismo fiscale, entro il 30 aprile 2023, solo con finalità statistica ;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare le norme contenute nel titolo VII articolo 175;

Visto il D.Lgs. n. N. 118/2011 come modificato dal D.Lgs . 126/2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area Economico Finanziaria ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000

Visto il parere favorevole di regolarità e contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche;

Esprime

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la Definizione Agevolata Controversie Tributarie (art.1 commi 186 -205 Legge 197/2022) " .Si invitano gli uffici preposti a voler inviare una tabella con una ricognizione del contezioso esistente , dell'andamento storico dello stesso e analisi sulla probabilità di soccombenza .

Li 13/03/2023

Il Revisore Unico
Dott.ssa Rossella Belluceia

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

F.to Maddalena Maria Teresa

Il Consigliere Anziano
F.to Giordano Ilenia

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , su conforme attestazione del personale addetto alla pubblicazione, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune dal al e contro di essa non sono state proposte opposizioni e osservazioni

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto segretario Comunale **DISPONE** che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on line il 31/03/2023 per rimanervi giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 31/03/2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 12 L.R. 44/1991)

Si certifica che la presente Deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

F.To D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile dell'Area

IL Responsabile dell'Ufficio Segreteria